



ATS Sardegna
Area Socio Sanitaria Cagliari

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In data 19/02/2018, presso la sede amministrativa e legale dell'ASSL Cagliari – ATS Sardegna, in Via Piero della Francesca n°1, 09047 Selargius (CA), viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La **ASSL Cagliari – ATS Sardegna**, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n°1, rappresentata dal Direttore, dott. Paolo Tecleme, nato a Sassari il 16/11/1959, legale rappresentante della ASSL Cagliari – ATS Sardegna, di seguito denominata **ASSL Cagliari**,

E

l'Avv. Gianfranca Deriu, nata a _____, codice fiscale DREGFR73A62I452Y, residente in _____, ed ivi domiciliata, di seguito denominata professionista,

PRESO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n°88 del 25/01/2018 avente ad oggetto *"Presa d'atto dei lavori della Commissione della procedura selettiva e autorizzazione al conferimento di n°1 incarico libero professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii. per la figura di Avvocato. Programma P – 7.1 Prevenzione infortuni Attività P-7.1.3.1 Sostegno all'efficace funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento e del relativo Ufficio Operativo attivato nell'ambito del "Piano Regionale dei Prevenzione (PRP) 2014/2018"* il Direttore generale della ATS Sardegna ha autorizzato la stipula di un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, con l' Avv. Gianfranca Deriu, da impiegare presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, operando a supporto del Comitato regionale di coordinamento e del relativo Ufficio operativo nell'ambito del Programma P-7.1.3.1 "Sostegno all'efficace funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento e del relativo Ufficio Operativo attivato nell'ambito del Piano Regionale dei Prevenzione (PRP) 2014/2018";
- che la Professionista si è resa disponibile a prestare stabilmente la propria attività e in particolare a svolgere in favore dell'ASSL Cagliari le prestazioni professionali afferenti al predetto Progetto in qualità di Avvocato, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;
- che il presente contratto non può essere rinnovato e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili alla Professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art.1

Condizioni generali del contratto

La ASL Cagliari, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n°88 del 25/01/2018, stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con la Avv. Gianfranca Deriu, come sopra individuata, di seguito denominata professionista.

La collaborazione è attivata per n°24 mesi, con effetto dal 20/02/2018 al 19/02/2020.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per la professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica.

La professionista è tenuta a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti: Direzione Generale della Sanità - Comitato regionale di coordinamento e del relativo Ufficio operativo - Regione Autonoma della Sardegna / Dipartimento di Prevenzione della ASL Cagliari.

La professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dai Responsabili dei sopra citati Servizi.

Art.2

Oggetto del rapporto di lavoro

La professionista svolge il proprio incarico libero professionale ex art. 7, comma 8 D.Lgs. 185/2001, in qualità di Avvocato, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da impiegare presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, con l'obiettivo di supportare in modo specialistico, con competenze giuridico amministrative il Comitato regionale di coordinamento e del relativo Ufficio operativo in relazione al Programma P-7.1.3.1 "Sostegno all'efficace funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento e del relativo Ufficio Operativo nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018", ponendo in essere le seguenti attività:

- a) attività specialistiche giuridico - amministrative a sostegno del comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del relativo Ufficio operativo, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e al DPCM 21 dicembre 2007, per l'esercizio delle complesse funzioni prescritte dalle norme vigenti;
- b) raccolta, presso gli Enti costituenti il Comitato regionale di coordinamento ed il relativo Ufficio Operativo, dei programmi di attività ed armonizzazione dei medesimi, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
- c) predisposizione dei piani operativi integrati di vigilanza e prevenzione (nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati) nonché di assistenza, informazione e formazione;
- d) monitoraggio delle attività di vigilanza, prevenzione, assistenza, informazione, e formazione svolte per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- e) valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- f) predisposizione e trasmissione delle note di convocazione delle riunioni, con ordine del giorno e relativa documentazione, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del suo Ufficio operativo e della Cabina di Regia regionale (costituita all'interno dell'Ufficio operativo);
- g) redazione e trasmissione dei verbali delle riunioni di cui al punto precedente;
- h) cura delle pratiche inerenti il Comitato Regionale di Coordinamento, l'Ufficio operativo e la Cabina di Regia regionale;
- i) gestione delle caselle di posta elettronica dedicate al Comitato Regionale di Coordinamento e all'Ufficio operativo, per la gestione delle comunicazioni e dei dati fra gli Enti coinvolti;
- j) aggiornamento della documentazione inserita nello specifico canale informativo dedicato al Comitato Regionale di Coordinamento e all'Ufficio operativo, e agli organismi provinciali;
- k) riscontro quesiti sulla normativa a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) rilascio di pareri e di informazioni riguardanti l'applicazione della normativa specifica, la corretta compilazione della modulistica e raggugli circa la stesura dei documenti previsti nei diversi ambiti lavorativi (documenti di valutazione dei rischi, POS, PSC, ecc...);
- m) rilascio di pareri su percorsi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro per le varie tipologie di figure professionali.

Tali attività si inseriscono nell'ambito delle azioni programmate del PRP 2014/2018 e, come previsto dallo stesso PRP, si integrano nell'attività ordinaria del Servizio Sanitario Regionale: in particolare il Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Cagliari, garantisce il ruolo di stewardship e governance del Piano a livello locale.

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 3

Sede di lavoro

La sede dell'attività lavorativa è formalmente individuata presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità ed Assistenza sociale - Comitato Regionale di Coordinamento e relativo Ufficio Operativo e si realizza secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente contratto.

Art. 4

Determinazione del compenso e coperture assicurative

Il compenso professionale è fissato nella misura di € 40.000,00 annuali al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico della ASSL Cagliari in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile del Servizio e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.



La professionista è tenuta a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

Art. 5

Segreto e tutela della privacy

La professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

La professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con la ASSL Cagliari.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero – professionale in oggetto, la professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

La professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuta al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'ASSL Cagliari.

Art. 6

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato provvisoriamente con Delibera ATS n°501 del 29/06/2017 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferitole.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, l'ASSL Cagliari ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Copia del Regolamento è allegata in forma cartacea al presente contratto e consegnata alla professionista.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti".

Art. 7

Recesso unilaterale

L'Azienda committente può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- a) successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale della collaboratrice tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- b) il professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

L'ASSL Cagliari ha altresì facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall' art. 2227 c.c., comunicandolo alla professionista con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni tramite lettera raccomandata A/R, e tenendo indenne la stessa delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, la professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

G. Deriu

La professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso della professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso della professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la professionista ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità dello stesso.

Art. 8

Controversie

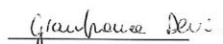
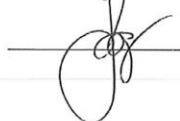
Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Selargius, 19/02/2018

L.C.S.

Il Direttore ASST Cagliari
Dott. Paolo Teclene

La professionista
Avv. Gianfranca Deriu



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la professionista prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art.7 e art.8.

Il Direttore ASST Cagliari
Dott. Paolo Teclene

La professionista
Avv. Gianfranca Deriu

